

IMPIEGATI - ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE: CONTRIBUTI

L'iscrizione degli impiegati edili è un istituto contrattuale introdotto dalla Cassa Edile di Brescia il 1° gennaio 1979.

- L'iscrizione presso la Cassa Edile non è obbligatoria (come per gli operai), ma VOLONTARIA.
- L'iscrizione dà diritto a sussidi e rimborsi spese. Resta a carico della ditta il pagamento delle festività, delle mensilità aggiuntive, dei riposi annui e delle malattie.
- Il diritto alle assistenze matura dopo 2 ANNI CONSECUTIVI di contribuzione.
- L'iscrizione cessa con le dimissioni o il licenziamento, il collocamento in pensione o il decesso dell'iscritto. Dalla data di cessazione dell'iscrizione cessa anche il diritto a tutte le assistenze.

Gli impiegati che dichiarano la loro volontà di iscriversi alla Cassa Edile si impegnano a osservare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) stipulato da ANCE-INTERSIND-FLC in vigore per gli impiegati delle imprese edili e affini, nonché il relativo Contratto Integrativo Provinciale, e a rispettare lo Statuto e il Regolamento della Cassa Edile di Brescia.

CONTRIBUTI

0,70% a carico IMPIEGATO

TOTALE 1,30%

0,60% a carico IMPRESA

0,50% contributo Cassa Edile

0,20% quota provinciale di adesione contrattuale

0,40% contributo Cassa Edile

0,20% quota provinciale di adesione contrattuale

IMPONIBILE

Lo stipendio mensile IMPONIBILE è dato dalla somma di:

STIPENDIO MINIMO + INDENNITA' DI CONTINGENZA + PREMIO DI PRODUZIONE + EDR

Fino al 31/12/2010 l'imponibile comprendeva anche l'EET (Elemento Economico Territoriale) che dal 01/01/2011 è stato accorpato nel "Premio di produzione".

Il contributo va calcolato su TUTTE LE MENSILITA' retribuite.

Vanno, pertanto, assoggettati a contribuzione:

- la TREDICESIMA MENSILITA' pagata agli impiegati nel mese di dicembre;
- il PREMIO ANNUO pagato agli impiegati nel mese di giugno (non comprensivo di EDR);
- il PREMIO DI FEDELTA' pagato agli impiegati che hanno una anzianità ininterrotta ed effettiva di servizio di 20 anni presso la stessa azienda o gruppo aziendale.

Dal 1° ottobre 2009 i contributi vanno denunciati MENSILMENTE alla Cassa Edile e vanno versati cumulativamente insieme ai contributi operai.

ISCRIZIONE SINDACALE

Gli impiegati iscritti a un'Organizzazione Sindacale per la quale la Cassa Edile effettui servizio di riscossione avranno un'ulteriore trattenuta pari allo **0,80%** calcolato sullo stesso imponibile CAPE. Detta quota verrà trattenuta in busta paga dal datore di lavoro, che la verserà alla Cassa Edile unitamente al contributo dell'1,30%.

ASSICURAZIONE INFORTUNI FUORI DEL LAVORO

L'assicurazione viene prestata a favore di tutti gli impiegati iscritti alla Cassa Edile di Brescia.

La Compagnia Assicuratrice provvede a liquidare gli infortuni che si verificano fuori del lavoro e che comportino un'invalidità permanente o il decesso del lavoratore.

L'importo dell'assicurazione è **€ 1,27** all'anno. L'impresa trattiene dalla busta paga l'importo dell'assicurazione e lo versa alla Cassa Edile insieme ai contributi relativi alla denuncia del mese di GENNAIO.

BUSTA PAGA

CONTRIBUTI SOGGETTI INPS/INAIL

0,135%

CONTRIBUTI SOGGETTI IRPEF

0,400%

IMPIEGATI - ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE: CASI PARTICOLARI

A) MATERNITA' / INFORTUNIO

L'impiegata in maternità (obbligatoria o facoltativa) che intenda continuare a godere dei benefici dell'iscrizione dovrà versare il contributo CAPE calcolato sulla retribuzione che percepiva prima di entrare in maternità.

In caso di assenza per infortunio l'impiegato è tenuto al versamento del contributo CAPE calcolato sulla retribuzione che percepiva prima di infortunarsi.

B) ASSUNZIONE CON CONTRATTO PART-TIME

L'impiegato assunto con Contratto Part-Time (P.T.) dovrà calcolare il contributo CAPE sull'imponibile contrattuale previsto per l'impiegato a tempo pieno.

C) APPRENDISTA IMPIEGATO

Anche l'apprendista impiegato può essere iscritto alla CAPE.

D) RETRIBUZIONI PATTUITE

Nel caso di retribuzioni pattuite fra le parti, il contributo dovrà essere comunque calcolato sulla base delle tabelle sindacali in vigore.

E) SERVIZIO DI LEVA

Durante l'assenza per servizio di leva l'impiegato sospenderà i versamenti, pur mantenendo l'iscrizione alla Cassa Edile; riprenderà i versamenti con la ripresa dell'attività lavorativa.

Note:

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

In caso di assenza per aspettativa non retribuita, l'impiegato è tenuto comunque al versamento del contributo CAPE calcolato sulla retribuzione che percepiva prima di andare in aspettativa.

CIG

per analogia con quanto stabilito per gli operai, anche l'impiegato iscritto alla CAPE, durante il periodo di CIG nei limiti di legge, potrà continuare a godere dei benefici delle assistenze senza avere obbligo di contribuzione.